

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2655

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ONNIS, BIONDI, VALENSISE

Modifica dell'articolo 630 del codice penale in materia
di sequestro di persona a scopo di estorsione

Presentata il 12 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sequestro di persona a scopo di estorsione, punito dall'articolo 630 del codice penale, costituisce, ormai da molti anni, l'attività criminosa più allarmante e diffusa in determinate e perfettamente individuabili aree del territorio nazionale.

Particolarmente, in Sardegna, i tradizionali delitti contro il patrimonio, quali l'abigeato e le forme minori di estorsione, hanno progressivamente ceduto il posto al sequestro di persona, perpetrato con sempre minori scrupoli e con ferocia crescente, con l'unico obiettivo di ottenere il prezzo del riscatto.

Gli anni più recenti e i mesi appena trascorsi conoscono, poi, una recrudescenza del fenomeno, e consigliano di considerare criticamente gli interventi che, sul

piano della repressione e su quello della prevenzione, gli organi dello Stato hanno finora realizzato.

Addirittura quattro sono le vittime che, contemporaneamente, sono oggi nelle mani dei criminali in Sardegna; altri due tentativi, condotti in questo stesso contesto temporale, sono falliti, confermando tuttavia l'attualità del problema.

Le conseguenze che la collettività ed i singoli risentono per effetto dei sequestri sono in qualsiasi caso drammatiche.

Sotto il profilo dell'interesse generale, questi crimini pregiudicano l'immagine della Sardegna, distolgono gli imprenditori che vorrebbero effettuare investimenti, inducono i turisti a preferire altre località per non subire i rischi di un rapimento, mentre gli abitanti dell'isola sono costretti

a vivere con una permanente sensazione di insicurezza, di scarsa o nulla protezione da parte dello Stato.

Appare evidente, del resto, la strategia oggi preferita dai malviventi, che spesso individuano l'obiettivo del sequestro tra le persone e le famiglie sprovviste di patrimoni particolarmente cospicui e neppure in grado, pertanto, di assumere preventivamente efficaci accorgimenti per tutelare la propria sicurezza.

Più preoccupanti di qualsiasi danno economico risultano essere però le sofferenze ed i patimenti, spesso del tutto gratuiti, inflitti agli ostaggi durante la prigionia, ed ai loro familiari nella fase delle trattative finalizzate al pagamento del riscatto.

Lo stesso protrarsi nel tempo del sequestro costituisce per la vittima una disumana tortura, considerate le privazioni che deve subire, vivendo in condizioni degradate all'interno di grotte o ripari naturali e sopportando i disagi degli spostamenti e delle marce forzate in campagna, come si rende necessario per eludere le ricerche delle forze dell'ordine.

Né all'ostaggio sono risparmiate aggressioni fisiche e vere e proprie violenze sessuali, quasi ad accentuare con ogni mezzo il senso di inferiorità e di impotenza nei confronti dei sequestratori.

Questi ultimi non esitano poi ad infliggere alla vittima orrende mutilazioni, per costringere le famiglie ad accogliere senza esitazioni le richieste di riscatto.

La personalità del sequestrato, il suo approccio alla vita sono stati sempre compromessi, per un tempo più o meno lungo e talora definitivamente, dall'esperienza così devastante del rapimento, capace di minare in profondità l'equilibrio psicologico di quanti ne sono stati coinvolti, soprattutto se, come accade sempre più spesso, si tratti di bambini o di donne, magari in età avanzata e di salute incerta.

In altri casi l'ostaggio nemmeno ha fatto ritorno a casa.

Dinanzi ad una situazione quale quella descritta, che avrebbe imposto una risposta innanzi tutto orientata alla prevenzione, ed intesa ad un controllo più capil-

lare del territorio, lo Stato ha opposto una reazione prevalentemente circoscritta al momento repressivo, modificando più volte nel corso degli anni il testo dell'articolo 630 del codice penale.

Il succedersi, sostanzialmente improduttivo di effetti concreti ed apprezzabili, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 maggio 1978, n. 191, e della legge 30 dicembre 1980, n. 894, impone un nuovo intervento legislativo, che sappia considerare l'esperienza pregressa e trarne profitto; d'altro canto, proprio alla luce delle vicende fino ad oggi maturate, resta indubbio che la nuova formulazione dell'articolo 630 del codice penale potrà determinare i risultati che si auspicano solo se sarà accompagnata dalle misure, in primo luogo preventive, da tempo inutilmente sollecitate.

La presente proposta di legge si propone due obiettivi:

a) introdurre, attraverso la non punibilità del concorrente che, attivandosi perché sia protetta l'integrità fisica e psichica dell'ostaggio, e per la sua liberazione senza versamento di alcun riscatto, fornisca elementi decisivi per la individuazione o la cattura dei correi, un concreto meccanismo di disgregazione del gruppo criminale;

b) evitare al sequestrato danni alla salute ed alla integrità fisica e psichica nonché le angherie ed i gravissimi disagi che in genere è costretto a sopportare.

Tali risultati non sembrano raggiungibili prospettando un aumento indiscriminato delle sanzioni, peraltro non lievi, attualmente previste, in quanto il criterio della prevenzione generale, che confida sull'efficacia deterrente della pena minacciata, deve essere armonizzato e temperato con il criterio della proporzione. Solo a queste condizioni potrà evitarsi che, sostanzialmente equivalendo il trattamento sanzionatorio del sequestro senza la morte delle vittime a quello del sequestro culminato con l'uccisione dell'ostaggio, divenga conveniente per gli autori del rapimento togliere la vita al sequestrato, per evitare di esserne successivamente riconosciuti o

per superare difficoltà contingenti insorte durante l'attuazione del piano criminoso.

È dunque preferibile operare contestualmente in una duplice direzione.

Innanzitutto, la presente proposta di legge contempla l'introduzione, al quarto comma del testo modificato dell'articolo 630 del codice penale, di una nuova circostanza aggravante, in presenza della quale dovrà irrogarsi la reclusione di anni trenta, non diversamente da quanto è oggi previsto per il caso del sequestro dal quale derivi la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata. Combinando la prospettiva generalpreventiva con l'esigenza della proporzione della pena, si ritiene di poter in questo modo dissuadere il reo dall'infliggere inutili patimenti all'ostaggio, e si dovrebbero anche scoraggiare i rapimenti dei soggetti più deboli, per questo maggiormente esposti al pericolo di un danno fisico o psichico.

Ulteriormente, si prevede la non punibilità per il concorrente che, desistendo e dissociandosi dagli altri, eviti danni al soggetto passivo, ne determini la liberazione senza che sia versato il prezzo del riscatto, aiuti la competente autorità nella raccolta delle prove decisive perché siano individuati e catturati i correi. Detti requisiti debbono ovviamente coesistere perché l'autore del reato possa andare esente da pena, cosicché non sembra eccessivo compensarne con l'impunità il mutato proposito e la condotta positivamente ed attivamente realizzata. In questo modo, la filosofia che premia il pentimento operoso, presente in generale nel sistema e già specificamente applicata al sequestro di persona, nonché ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione, viene perseguita fino in fondo, per rendere davvero preferibile l'ab-

bandono dell'attività criminosa e la completa neutralizzazione degli effetti che essa già avesse prodotto.

In ogni caso, il correo che decida di dissociarsi e addirittura offra un decisivo contributo per la scoperta e la cattura dei concorrenti, denoterebbe un effettivo ravvedimento, tanto da non richiedere alcun trattamento rieducativo, ed interromperebbe qualsiasi collegamento con le regole, gli atteggiamenti ed il modo di vivere dei criminali.

La presente proposta di legge modifica anche, per ovvie esigenze di coordinamento, gli attuali commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale.

Altrettanto intuibili sono le ragioni che inducono a modificare l'attuale settimo comma dell'articolo 630 del codice penale, assicurandosi in tal modo l'adeguato rigore delle pene pure in presenza di una circostanza attenuante.

L'ultimo comma dell'articolo 630 del codice penale richiede a sua volta una significativa innovazione per garantire che non possano troppo agevolmente superarsi i limiti minimi di pena fissati dal penultimo comma dello stesso articolo.

Per le ragioni che già si sono espone appare indispensabile provvedere senza ritardi all'approvazione della presente proposta di legge, anche per consentire l'applicazione della nuova disciplina ai sequestri oggi in atto.

Poiché, come da tempo si è osservato, i sequestri di persona divengono improvvisamente più frequenti quando si attenua la vigilanza delle istituzioni, occorre un segnale immediato ed inequivoco della insuperabile prevalenza delle ragioni del diritto su quelle della prevaricazione e della barbarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 630. — (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Se il colpevole cagiona volontariamente al sequestrato lesioni o mutilazioni, ovvero lo sottopone a privazioni, minacce o angherie, o ad un trattamento dal quale comunque derivino danni fisici o psichici, si applica la pena della reclusione di anni trenta.

Il concorrente che, desistendo e dissociandosi dagli altri, impedisce che il soggetto passivo patisca in conseguenza del sequestro danni fisici o psichici e ne determina la liberazione senza versamento di alcun prezzo di riscatto, non è punibile se aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei correi.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal quinto comma, in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori dei casi previsti dai commi quinto e sesto, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione di anni ventiquattro; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione di anni trenta; alla pena prevista dal quarto comma è sostituita la reclusione di anni ventiquattro. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a sedici anni, nell'ipotesi prevista dal secondo e quarto comma, ed a ventuno anni nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti all'ottavo comma possono essere superati allorché ricorrono congiuntamente le circostanze attenuanti di cui ai commi sesto e settimo ».

